

A cura di Devis Nucibella

Nuovi adempimenti per l'immatricolazione di auto UE

Categoria: **Contribuenti**
Sottocategoria: **Adempimenti**

Tavola sinottica

Adempimento

- Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio di veicoli, gli artt. 1, comma 378, Legge n. 311/2004 e 1, comma 9, DL n. 262/2006 hanno previsto che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi), anche nuovi, oggetto di acquisto intra UE, tramite "canali di importazione non ufficiali" (c.d. mercato parallelo), l'acquirente nazionale è tenuto ad una serie di adempimenti.

Novità

- Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile è stato pubblicato il Decreto 26 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale sono state adottate le nuove procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli importati in Italia e oggetto di acquisto intracomunitario. Tali procedure hanno lo scopo di contrastare e prevenire fenomeni evasivi ed elusivi, in particolare dell'Iva.

Scadenza

- Le nuove disposizioni sono in vigore dal 5 aprile 2018 e dalla stessa data sono abrogati il Decreto 30 ottobre 2007 e il Decreto 29 marzo 2011, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme.

Riferimenti Normativi

-
- Art. 1, comma 378, Legge n. 311/2004;
 - Art. 1, comma 9, DL n. 262/2006;
 - D.M. 26.03.2018.

La nuova procedura

Gli operatori economici che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, sono tenuti:

- ↳ a comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi dell'operazione;
- ↳ ai fini dell'immatricolazione o della successiva volta degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, ad allegare alla relativa richiesta copia del Modello F24-Elementi identificativi, recante, **per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'iva assolta in occasione della prima cessione interna.**

A loro volta, coloro che non operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni

- devono comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, a qualsiasi titolo effettuati;
- nel caso di acquisto di veicoli nuovi, inoltre, assolvono l'obbligo del versamento dell'iva mediante il Modello F24-Elementi identificativi.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione al Mit deve essere effettuata anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non immatricolati in Italia. • Obblighi di comunicazione sono altresì previsti a carico delle case costruttrici (anche costituite all'estero). Queste ultime, infatti, sono tenute a trasmettere telematicamente al sistema informativo del Dipartimento dei trasporti l'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.

Solo dopo il corretto assolvimento degli adempimenti comunicativi sopra descritti, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile.


I soggetti che non operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono tenuti a conservare fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione, i documenti relativi all'acquisto o alla cessione dei veicoli di provenienza comunitaria.

La comunicazione

La comunicazione a cui sono tenuti i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto di acquisto intracomunitario deve contenere i seguenti dati:

• <u>codice fiscale e denominazione del cessionario</u> residente in Italia tenuto alla comunicazione;
• <u>numero di identificazione individuale</u> e denominazione del fornitore, ovvero dati anagrafici del fornitore qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo Iva;
• <u>numero di telaio</u> dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;
• <u>data e prezzo</u> di acquisto.

La comunicazione a cui sono tenuti i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, invece, deve contenere i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> • <u>codice fiscale, nome e cognome</u> dell'intestatario del documento d'acquisto, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;



- numero di identificazione individuale, nonché denominazione del soggetto passivo Iva intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo Iva;
- numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;
- data e prezzo di acquisto del veicolo;
- codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.

In entrambi i casi, i soggetti indicati sopra, nell'ipotesi di cessione all'estero degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non immatricolati in Italia devono presentare una comunicazione contenente:

- ↳ codice fiscale e denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
- ↳ numero di telaio e codice di immatricolazione ovvero numero di omologazione del veicolo, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato;
- ↳ data e prezzo dell'acquisto, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;
- ↳ data della cessione;
- ↳ numero di fattura (per coloro che operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni) e il prezzo di cessione;
- ↳ dati identificativi dell'acquirente straniero.

Modalità e termini per la comunicazione

La comunicazione dei soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni può essere effettuata:

- tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento;
- presso un ufficio della motorizzazione civile;
- avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all'utilizzo della procedura dello sportello telematico dell'automobilista.

Coloro che, invece, non operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono effettuare la comunicazione alternativamente:


- presso un ufficio della motorizzazione civile;
- avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato all'utilizzo della procedura dello sportello telematico dell'automobilista.

In ogni caso, la comunicazione si intende effettuata nel momento del rilascio della ricevuta, in cui sono indicati i seguenti dati:

- data di ricezione della comunicazione;
- protocollo attribuito alla comunicazione;
- numero di telaio del veicolo.

Il termine per l'invio della comunicazione è fissato in quindici giorni successivi all'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione.

Lo stesso termine si applica nel caso di comunicazione relativa alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.



In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'immatricolazione.

Peraltro, si potrà procedere all'immatricolazione di un autoveicolo che in precedenza non ha superato i controlli laddove, a seguito di nuova verifica, **risultino acquisiti i dati necessari ovvero siano state rimosse le precedenti cause ostantive.**

Competenza territoriale

Il contribuente è obbligato a presentare le istanze necessarie all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli acquistati in un altro Stato membro dell'Unione europea solo presso la direzione provinciale (Dp) dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, alla data della presentazione della richiesta.

Con il Provvedimento Direttoriale del 19 aprile 2018 specifica quali sono le tipologie di richieste che vanno presentate presso la Dp delle Entrate competente per territorio:

- istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti degli estremi identificativi di auto e moto usati, per permettere l'immatricolazione con esclusione del versamento dell'Iva tramite il Modello "F24 Elide", se acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni da operatori residenti in altri Stati membri dell'Ue e rientranti nel regime di Iva del margine;
- istanza per la comunicazione al Ced degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli, per permettere l'immatricolazione con esclusione del versamento dell'Iva tramite il Modello "F24 Elide", se acquistati nell'esercizio di imprese, arti e professioni da operatori residenti in altri Stati



membri dell'Ue, e che vengono utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa;

- istanza di validazione di un versamento effettuato con il Modello "F24 Elide" per un importo insufficiente o incongruente;
- istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con Modello "F24 Elide" per un importo corrispondente all'imposta calcolata secondo l'aliquota Iva agevolata per i casi in cui l'intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all'agevolazione.

Possono, invece, essere presentate presso gli **uffici di qualunque direzione** provinciale dell'Agenzia le richieste di correzione del numero di telaio sbagliato del veicolo indicato sul Modello "F24 Elide", che ha determinato un mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario.